

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 21-1443

D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Variante al piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera. Espressione del parere motivato di valutazione ambientale.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il Parco naturale del Monte Fenera è istituito come area protetta regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che ha in tal modo confermato l'istituzione del Parco naturale del Monte Fenera avvenuta con previgente legge regionale (l.r. 22 del 30 marzo 1987);

per le aree protette classificate come "parco naturale" si prevede, all'art. 26 del citato Testo Unico, la redazione di un "piano di area" che ha valore di piano territoriale regionale che sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico; tale strumento è altresì da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come stabilito all'articolo 28 del citato Testo Unico;

con deliberazione n. 14 del 28 ottobre 2010, il Consiglio direttivo del Parco naturale del Monte Fenera, ha adottato la Variante al piano d'area;

con nota n. 1086 del 21 novembre 2014, l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia ha trasmesso la proposta di Piano e la documentazione di VAS ai fini dell'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS.

Considerato che:

il piano in questione rientra nel campo di applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" – Parte seconda – e delle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

la Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS;

l'autorità competente per la VAS è la Regione che è tenuta ad esprimere il previsto parere motivato di valutazione ambientale relativo alla Variante al piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera, avvalendosi del proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate in qualità di Nucleo Centrale e dalle Direzioni regionali interessate dal piano;

il Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, in qualità di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, ha individuato la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio quale unità organizzativa

responsabile del procedimento di VAS, che ha designato il dirigente dott. Giovanni Assandri quale responsabile di procedimento;

ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e della partecipazione del pubblico prevista dal procedimento di VAS, gli elaborati relativi al piano e la documentazione tecnica di VAS sono stati messi in pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte e depositati presso l'Ufficio di Deposito Regionale per 60 giorni consecutivi a partire dal 18 dicembre 2014;

sono pervenuti i contributi e le osservazioni da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie e della Provincia di Vercelli;

in data 28 gennaio 2015 è stata convocata una riunione dell'Organo tecnico regionale per la raccolta dei contributi delle strutture regionali interessate e dell'ARPA e per una valutazione congiunta finalizzata all'espressione del parere motivato di VAS.

Tenuto conto che:

la Variante al piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- conservazione dei valori ambientali, naturalistici e storici;
- definizione delle destinazioni d'uso del territorio integrate nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
- orientamento della fruizione turistica e delle strutture ed infrastrutture ad essa connesse coerenti con le valenze naturalistiche, culturali e paesaggistiche presenti;

nel corso dell'istruttoria regionale sono state elaborate indicazioni e osservazioni volte a superare le criticità rilevate che devono essere utilizzate per integrare i documenti di piano al fine di indirizzare le scelte verso obiettivi di sostenibilità e compatibilità ambientale così come emerge dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A).

Preso atto:

della Variante al piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera e della documentazione tecnica di VAS allegata, trasmessa dall'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;

della relazione tecnica, comprensiva delle considerazioni relative alla Valutazione di Incidenza, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A), che costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, in cui sono confluiti i contributi delle strutture regionali competenti in materia ambientale o comunque interessate dal piano e dell'Arpa Piemonte;

dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 2014.

Visti:

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 “D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi dell’articolo 15 c. 1 del D.lgs. 152/2006, parere motivato di valutazione ambientale in merito alla Variante al piano d’area del Parco naturale del Monte Fenera sulla base degli esiti dell’istruttoria tecnica svolta dall’Organo Tecnico Regionale contenuti nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

- di formulare le seguenti indicazioni e osservazioni da utilizzare nell’elaborazione definitiva del piano:

1. rivedere e riorganizzazione gli elaborati, aggregando, denominando e datando i fascicoli e le cartografie in modo consequenziale in base alle fasi del procedimento, come specificato in allegato;
2. organizzare gli elaborati costituenti la Relazione illustrativa di VAS e il Piano in modo tale da rendere più chiare le azioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione delle aree agricole;
3. rivedere le Norme di Attuazione secondo le indicazioni e osservazioni riportate al cap. 6 della relazione tecnica allegata;
4. integrare l’analisi di coerenza esterna rispetto agli attuali strumenti di pianificazione così come indicato al par. 4.2 della relazione tecnica allegata;
5. correggere le incongruenze cartografiche relative alle superfici boscate riscontrate e segnalate nell’allegato A del presente provvedimento, verificando altresì la coerenza delle destinazioni d’uso con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Assestamento Forestale, integrando gli elementi conoscitivi vegetazionali ed adottando cartografie tematiche a scala adeguata;
6. verificare la coerenza delle azioni di piano proposte rispetto alle norme di attuazione del Ppr in considerazione del fatto che alcune delle azioni previste possono comportare ricadute a carico del contesto paesaggistico in quanto connesse ad interventi puntuali;
7. integrare le NTA recependo tutte le misure di mitigazione individuate al fine di garantirne l’effettiva attuazione;
8. per quanto riguarda la Valutazione di incidenza, integrare secondo le indicazioni definite al punto n. 7 – cap. 8 Conclusioni – della relazione tecnica allegata;
9. strutturare il piano di monitoraggio Ambientale come documento a sé stante allegato al piano, nel quale gli indicatori siano direttamente correlati alle azioni ed agli obiettivi del piano in modo da consentire il controllo degli effetti ambientali previsti e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine è necessario dare riscontro alle indicazioni definite al punto n. 8 – cap. 9 Conclusioni – dell’Allegato A, in particolare rispetto agli indicatori relativi al consumo di suolo,

agli effetti sulla biodiversità e all'obiettivo di valorizzazione delle aree agricole e dell'agricoltura tradizionale;

- di richiamare la necessità che delle indicazioni e delle raccomandazioni sopra fornite in forma sintetica e più diffusamente esplicitate nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A) si tenga conto in sede di predisposizione della proposta definitiva del piano, ai sensi dell'articolo 15 c. 2 del D.lgs. 152/2006;
- di richiedere che sia dato riscontro nella dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17 c. 1 lett. b) del D.lgs. 152/2006, alle indicazioni e raccomandazioni sopra elencate ed anche alle altre osservazioni contenute nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A);
- di trasmettere all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia il presente parere per il seguito di competenza;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale Strategica della Variante al piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'OTR

1.	PREMESSA	2
2.	PROCESSO DI VAS	2
3.	LA VARIANTE AL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA.....	3
4.	OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE	3
	4.1 <i>Alternative</i>	4
	4.2 <i>Analisi di coerenza esterna</i>	4
	4.3 <i>Misure di mitigazione</i>	5
5.	OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL PIANO	5
	5.1 <i>Agricoltura</i>	5
	5.2 <i>Gestione forestale e cambiamenti di uso del suolo</i>	6
	5.3 <i>Paesaggio</i>	6
	5.4 <i>Aspetti archeologici</i>	7
6.	OSSERVAZIONI SULLE NORME DI ATTUAZIONE	7
7.	VALUTAZIONE D'INCIDENZA	11
8.	MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	12
9.	CONCLUSIONI	13

1. PREMESSA

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale ai fini dell'espressione del parere motivato di valutazione ambientale della Variante al piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall'applicazione della D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006.

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R., l'Organo Tecnico Regionale è costituito dal Nucleo centrale (Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate), dalla Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, struttura organizzativa responsabile del procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate dagli effetti del piano (Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Agricoltura; Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica; Promozione della cultura, del turismo e dello sport; Competitività del sistema regionale) con il supporto dell'Arpa Piemonte.

L'Organo Tecnico, per la predisposizione della presente relazione tecnica, ha tenuto conto delle osservazioni formulate da parte dell'ARPA Piemonte (nota prot. n. 14897 del 15 febbraio 2015).

2. PROCESSO DI VAS

Il piano rientra nell'ambito di applicazione della Valutazione ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006. Il citato decreto prevede, infatti, che "deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, **della pianificazione territoriale** o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti sottoposti alle procedure di VIA". Prevede, inoltre, che la VAS deve essere effettuata obbligatoriamente nel caso di piani e programmi per i quali è necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. suddetto.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", il piano è soggetto a Valutazione di Incidenza.

Il procedimento di VAS, integrato dalla Valutazione di Incidenza, si è svolto secondo le modalità disposte dal D.lgs. 152/2006 così come specificate dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS.

Ai fini della partecipazione gli elaborati relativi al piano e la documentazione tecnica di VAS sono stati messi in pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte e depositati presso l'Ufficio di Deposito Regionale per 60 giorni consecutivi a partire dal 18 dicembre 2014.

L'avviso di avvenuto deposito degli elaborati è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 2014.

In data 16 dicembre 2014, ai fini dell'avvio dell'istruttoria regionale per l'espressione del parere motivato, è stato attivato l'Organo Tecnico della Regione Piemonte.

In data 28 gennaio 2015 si è svolta la riunione di Organo Tecnico Regionale, durante la quale sono stati presentati i documenti di piano e sono state fornite indicazioni per la raccolta dei contributi delle strutture regionali interessate e dell'ARPA e per una valutazione congiunta finalizzata all'espressione del parere motivato di VAS ai fini della conclusione dell'istruttoria regionale.

Sono pervenuti i contributi e le osservazioni da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie e della Provincia di Vercelli.

Sono pervenuti i contributi delle seguenti Direzioni regionali: Ambiente, Tutela e Governo del Territorio; Agricoltura; Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica; Competitività del sistema regionale.

3. LA VARIANTE AL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

La Variante al piano d'area del Parco naturale del Monte Fenera prevede di migliorare e sviluppare il livello ambientale, tutelando il territorio e le sue caratteristiche naturali, creando sinergie tra tutti i settori interessati.

Al fine di migliorare la qualità ambientale del Parco, la Variante definisce i seguenti obiettivi:

- conservazione dei valori ambientali, naturalistici e storici;
- definizione delle destinazioni d'uso del territorio integrate nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
- orientamento della fruizione turistica e delle strutture ed infrastrutture ad essa connesse coerenti con le valenze naturalistiche, culturali e paesaggistiche presenti

Nello specifico, entrando nel merito di alcuni aspetti tecnico funzionali e normativi, la Variante è orientata a verificare l'assetto ambientale e agroforestale, incentivare il recupero delle emergenze architettoniche di particolare interesse, valorizzare l'agricoltura tradizionale incentivando il recupero e lo sviluppo dei vigneti, recuperare le cave dismesse anche ai fini della fruizione..

Dal punto di vista normativo sono state introdotte alcune precisazioni normative che tendessero a definire in maniera più chiara l'assentibilità degli interventi di ristrutturazione e recupero degli edifici esistenti, specificando alcune opportunità operative che il Piano attuale considera in modo teorico e poco pratico.

A tal proposito sono stati evidenziati gli edifici che possono essere recuperati e definiti in modo circostanziato i sedimi dei castelli, i nuclei frazionari, l'Alpe del Monte Fenera, le cave dismesse e le aree delle attività carsiche. Sono stati cartografati i tracciati esistenti di strade e sentieri onde evitare la realizzazione di nuovi tracciati che possono consentire un uso indiscriminato del territorio.

Sono stati ridefiniti l'impiego di materiali per le recinzioni, per le aree di sosta, per le autorimesse e si è cercato di migliorare l'accessibilità e l'utilizzo di strutture sportive e turistico-ricreative, essenziali alla sostenibilità del Parco (Palestra Il Sasson e Rifugio Vetta Monte Fenera). E' inoltre prevista la possibilità di recuperare volumetrie ed edifici in stato di rovina per realizzare attività agrituristiche, limitatamente ad alcune località specifiche al fine di preservare le aree del Parco di elevata rilevanza ambientale, facendo ricorso all'utilizzo di materiali consoni ai manufatti strutturali e architettonici esistenti.

Ultimo obiettivo della Variante, al fine di valutare l'efficacia della stessa, è quello di avviare procedure di continuo monitoraggio, così da valutare nel tempo il livello di riduzione degli impatti.

4. OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

Il primo documento "Valutazione Ambientale Strategica" è stato integrato con il documento "Integrazioni alla Valutazione Ambientale Strategica", nel quale sono state recepite in linea di massima le osservazioni espresse dagli enti competenti in fase di scoping.

In generale, si osserva che la Relazione illustrativa VAS allegata alla Variante del piano d'area non può essere considerata esaustiva nella trattazione delle varie tematiche che dovrebbero essere contenute e sviluppate nell'ambito di un Rapporto Ambientale, i cui contenuti avrebbero dovuto essere strutturati secondo l'all. VI del D.lgs. 152/2006.

Si evidenzia che su alcune tematiche legate al recupero, tutela, ripristino e valorizzazione del patrimonio ambientale dell'area protetta, la Relazione mantiene un certo grado di indeterminatezza

nella definizione delle azioni, nell'individuazione degli impatti derivanti dall'attuazione delle stesse e nel loro monitoraggio.

Il nuovo documento contiene una serie di tabelle di sintesi in cui sono descritti gli obiettivi, le azioni, i riferimenti alle NTA e la misura dei possibili impatti (positivo, negativo, nullo) sulle diverse componenti ambientali.

Sono state individuate n. 6 azioni che potrebbero comportare qualche interferenza con le componenti naturalistiche; per tali azioni sono state indicate le relative misure di mitigazione.

In merito all'intervento di prolungamento della pista forestale_dalla località Colma fino all'Alpe Fenera (art. 11 e 22 delle NTA) si segnala che nella cartografia di piano manca l'indicazione del tratto di viabilità interessato dall'intervento stesso; non si comprende quindi la localizzazione e la lunghezza della nuova viabilità. Inoltre dalla lettura dei sopra citati articoli non emerge con chiarezza se si tratta di una pista forestale oppure di una strada veicolare, né la tipologia di pavimentazione prevista; mancando tali informazioni, la valutazione dei possibili impatti (anche correlati all'incremento dei veicoli e dei visitatori che potranno raggiungere l'Alpe Fenera) risulta abbastanza generica e carente.

Sono state altresì riscontrate anche altre carenze valutative, soprattutto rispetto ai possibili effetti ambientali (positivi e/o negativi) relativi alla previsione di ampliamento delle aree agricole, in particolare dei vigneti nella zona sud del parco con la conseguente eliminazione di alcune aree attualmente occupate da bosco di invasione. Si richiede pertanto di completare la valutazione in merito a tale aspetto, prevedendo adeguate misure di mitigazione nel caso si riscontrino impatti negativi o interferenze.

Di seguito si riportano specifiche osservazioni metodologiche relativamente alle parti che avrebbero dovuto essere trattate più dettagliatamente all'interno del RA.

4.1 Alternative

Si evidenzia che la Relazione illustrativa VAS non individua il quadro delle alternative di piano che avrebbe consentito di meglio definire gli obiettivi/azioni della Variante.

Le alternative da considerare avrebbero potuto essere strategiche, attuative, di localizzazione, tecnologiche e, in ogni caso, avrebbero consentito di perseguire, attraverso possibili diverse azioni, gli obiettivi di sostenibilità ambientale; delle alternative individuate sarebbe stato quindi opportuno scegliere quella maggiormente sostenibile a seguito della valutazione degli effetti ambientali di ciascuna delle alternative considerate per il perseguimento degli obiettivi, compresa l'opzione zero, ovvero l'applicazione della pianificazione attualmente vigente.

4.2 Analisi di coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna deve essere svolta al fine di evidenziare le possibili interazioni tra gli obiettivi del piano con quelli di altri strumenti pianificatori sovraordinati (coerenza verticale) e di uguale livello (coerenza orizzontale).

Si evidenzia, in particolare, la necessità di confronto tra i contenuti della variante al piano d'area e i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011) e del Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 Agosto 2009).

In particolare si rimanda alle prescrizioni contenute all'art. 3 "Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e programmi territoriali" delle NdA del Ppr, e all'art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità". Si richiamano al proposito gli obiettivi specifici individuati per ambiti di paesaggio contenuti nell'Allegato B delle NdA del Ppr, nonché agli indirizzi e orientamenti strategici individuati per ciascun specifico ambito.

4.3 Misure di mitigazione

Per quanto riguarda le misure di mitigazione individuate si evidenzia che le stesse non sono state tradotte in disposizioni nell'ambito delle NTA del piano e, pertanto, è necessario integrare le NTA recependo tutte le misure di mitigazione individuate.

5. OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL PIANO

In merito alla composizione del Piano si ritiene opportuna una revisione e riorganizzazione complessiva delle varie parti che lo costituiscono, in modo da rendere più chiara la lettura della documentazione. Si ritiene opportuno aggregare e denominare i fascicoli in base alle fasi del procedimento ossia:

- I. elaborati adottati dall'Ente di gestione ai fini della fase di scoping della VAS;
- II. integrazioni prodotte a seguito delle osservazioni degli uffici regionali, delle Province di Novara e Vercelli e di Arpa in fase di scoping;
- III. elaborati finali (relazione illustrativa, rapporto ambientale, norme di attuazione, cartografia ed allegati) adottati a seguito dell'esame effettuato dall'organo tecnico regionale di VAS e dalle Commissioni regionali (Commissione tecnica urbanistica e Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico e documentario).

Tale distinzione sarà utile anche ai fini delle ulteriori fasi dell'iter di approvazione del Piano, infatti i documenti di cui al punto III saranno quelli che la Giunta regionale dovrà approvare, a seguito del parere di VAS e dei pareri delle Commissioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009.

Si ricorda inoltre che tutti gli elaborati (non solo quelli cartografici) dovranno essere numerati progressivamente e riportare la data di aggiornamento.

Di seguito si riportano, in relazione alle diverse tematiche ambientali, territoriali e paesaggistiche, le principali criticità emerse nell'ambito dell'istruttoria regionale.

5.1 Agricoltura

Per quanto riguarda gli aspetti di natura prettamente agricola si valuta positivamente l'obiettivo della Variante inerente la valorizzazione delle aree agricole e dell'agricoltura tradizionale, attraverso il recupero dei vigneti e dei frutteti abbandonati.

Si osserva che le informazioni utili per poter valutare, e in futuro attuare, le azioni funzionali al raggiungimento di questo obiettivo, non sono organizzate secondo una struttura logica nei diversi documenti di Piano, in particolare:

- l'art. 19 delle Norme di Attuazione definisce che *“Su tutto il territorio del Parco le colture agrarie possono essere localizzate sui terreni attualmente agricoli, su quelli incolti e con sviluppo recente di bosco di invasione, fatte salve le prescrizioni del Piano di Assestamento Forestale e nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs. n° 227 del 18 maggio 2001, e L.R. n° 4 del 10-02-2009 e s.m.i.”* e che *“Nella zona di Salvaguardia (A) e nella zona di Salvaguardia Ambientale (SA) è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su autorizzazione dell'Ente Parco, ad esplicita richiesta degli aventi diritto, nel rispetto della L.R. n° 4 del 10-02-2009. Gli appezzamenti dovranno avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti o coltivi ancora in attualità.”*;
- nelle Carte relative all'uso del suolo (stato attuale e ipotesi dell'uso del suolo futuro applicando la Variante di Piano) sono invece individuati gli ambiti territoriali in cui dovrebbero insediarsi i nuovi vigneti e gli insediamenti produttivi agricoli di limitate dimensioni e/o i nuovi frutteti;
- la Relazione illustrativa VAS nel capitolo 6 (Piano di monitoraggio), dichiara che gli ettari attualmente coperti dai vigneti sono 24 e che la soglia di sostenibilità dell'incremento della superficie a vigneto viene posta a 50 ettari. In seguito al raggiungimento di tale soglia, è previsto che siano valutati *“lo scenario economico che ha probabilmente influenzato tale ripresa e lo scenario ambientale derivato”*.

Pertanto, le informazioni utili per lo sviluppo e l'applicazione delle azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo relativo alla valorizzazione delle aree agricole e dell'agricoltura tradizionale, attraverso il recupero dei vigneti e dei frutteti abbandonati, devono essere organizzate in maniera organica, sia all'interno del RA sia nel Piano, al fine di fornire una maggiore chiarezza rispetto agli obiettivi prefissati dall'Autorità proponente.

5.2 Gestione forestale e cambiamenti di uso del suolo

Considerato che:

- uno degli obiettivi della Variante di piano è "la sistemazione idraulico forestale del territorio e la gestione oculata delle risorse forestali" (pag. 6 della "Relazione illustrativa - Progetto Definitivo", ottobre 2010);
- "la principale finalità istitutiva dell'area protetta.....mira a rendere l'ecosistema forestale il più completo ed equilibrato possibile, ottimizzandone le capacità portanti." (pag. 13 dell'elaborato "Valutazione Ambientale Strategica", maggio 2009);
- in diversi punti degli elaborati di piano si evidenzia che una delle principali criticità per la componente forestale dell'area protetta è la presenza di specie esotiche invasive (*Solidago gigantea*, *Buddleya davidii*, *Erigeron annuus*.....);

si ritiene necessario correggere le incongruenze cartografiche relative alle superfici boscate, come sotto specificato, verificando altresì la coerenza delle destinazioni d'uso con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Assesamento Forestale, integrando gli elementi conoscitivi vegetazionali ed adottando cartografie tematiche a scala adeguata, sia nella Relazione VAS sia nei documenti di piano. Anche la caratterizzazione della boscaglia di invasione è piuttosto generica e non adeguatamente localizzata.

Le cartografie prodotte (elaborato "Cartografia allegata alla Valutazione Ambientale Strategica", maggio 2009) che, come precedentemente segnalato, non sono state redatte a scala adeguata e risultano pertanto di difficile lettura e interpretazione, evidenziano inoltre condizioni di uso del suolo non sempre uniformi: a titolo di esempio si segnala che il bosco di invasione nella carta di uso del suolo del suddetto elaborato del 2009 è molto più ampio e comprende aree che non sono riportate nella cartografia "Uso del suolo attuale e scenario futuro" di ottobre 2010.

Si evidenzia inoltre che nell'elaborato "Uso del suolo attuale e scenario futuro", nella carta "Ipotesi dell'uso del suolo futuro, applicando la Variante di Piano", le aree a Nord di Grignasco che risultavano nell'uso del suolo attuale caratterizzate da ampie aree di bosco di invasione, vengono trasformate, a seguito della Variante, genericamente in bosco, a differenza delle altre zone con boschi di invasione per i quali si prevede la trasformazione in nuovi vigneti (zone a Nord di Cavallirio e Boca).

5.3 Paesaggio

Gli obiettivi generali di piano sono indicati sinteticamente nella premessa alla "Relazione Illustrativa di VAS – Integrazioni" e sono indirizzati in generale a tutelare il territorio migliorando il livello ambientale e paesaggistico; in particolare la Variante individua come obiettivi principali le sistemazioni idraulico forestali e la gestione delle risorse forestali, la valorizzazione dell'agricoltura tradizionale e l'incentivazione del turismo, nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici peculiari dell'area rimandando alle tabelle allegate la correlazione tra obiettivi generali, specifici, azioni corrispondenti e norme di attuazione previste.

In merito alle tabelle proposte emerge che alcune azioni possono comportare ricadute a carico del contesto paesaggistico in quanto connesse ad interventi puntuali.

Si raccomanda a tal proposito la verifica della coerenza delle azioni proposte rispetto alle norme di attuazione del Ppr, in particolare agli articoli di seguito riportati inerenti categorie di beni individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio": art. 13 "Aree di montagna", art. 14 "Sistema Idrografico", art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi", art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità".

Si ricorda, a tal proposito, che l'area del Parco del Monte Fenera risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del D.Lgs 42/2004 e che, in particolare, è quasi interamente ricompresa nel perimetro del D.M. 1 agosto 1985 – “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Fenera sita nei Comuni di Borgosesia, Valduggia e Grignasco”. Su tali aree vigono le disposizioni di tutela sopra citate, oltre alle disposizioni normative contenute negli articoli 23, 33 e 39 del Piano.

Si sottolinea, inoltre, che a partire dalla data di adozione del Ppr non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 “Beni paesaggistici” del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli sopra citati che sono sottoposti alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 143 del Codice.

Si evidenzia che per i Beni paesaggistici, nel processo di revisione del Ppr stesso, sono state predisposti approfondimenti e apposite schede contenute nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte e Seconda parte; in particolare la Prima parte relativa ai Beni paesaggistici individuati con provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, contiene apposite schede per ciascun Bene e specifiche prescrizioni d'uso. A fronte delle modifiche apportate al Ppr, si ricorda che è prevista una nuova adozione secondo le procedure previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.

5.4 Aspetti archeologici

Il territorio del Parco è interessato da aree a elevato rischio archeologico, comprendenti settori sottoposti da alcuni anni ad indagini scientifiche da parte di università italiane e straniere. Inoltre il Parco è caratterizzato dalla presenza di un antico insediamento (del quale sono documentati rinvenimenti di età protostorica, romana e medievale) e da una serie di rettili antichi in Direzione di Vercelli e per l'alta Valsesia, come tra l'altro evidenziato nella Tav. P2.B.2 del PTCP della Provincia di Vercelli.

Pertanto, considerato quanto sopra riportato, si ricorda che in fase attuativa di interventi ricadenti nelle suddette aree di interesse archeologico sarà necessario procedere ad accertamenti preliminari ex art. 95 del D.lgs. 163/2006, attraverso la redazione di una Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge (DM 20 marzo 2009, n. 60), comprendente i risultati derivanti dall'analisi dei dati di archivio e bibliografici reperibili, dalle fotointerpretazioni e dall'esito della ricognizione archeologica di superficie sistematica.

6. OSSERVAZIONI SULLE NORME DI ATTUAZIONE

In merito le Norme di Attuazione del Piano, si forniscono di seguito alcune indicazioni specifiche al fine di migliorare la sostenibilità ambientale delle scelte attuate nella Variante di piano.

In generale si richiede di correggere ogni errato riferimento a norme non più vigenti; è assolutamente necessario inoltre, tenuto conto della lunghezza di taluni articoli e anche per una maggiore facilità di lettura, dare una numerazione progressiva ai commi di ogni articolo.

Ancora in generale si ritiene opportuno che nei casi in cui le norme facciano riferimento ad aree specifiche, sia richiamata la cartografia, in modo da rendere più chiaro dove sia ammesso un determinato intervento.

Si richiede inoltre di limitare, per quanto possibile, la previsione di pareri preventivi da parte dell'Ente di gestione, onde evitare appesantimenti procedurali non necessari; si ricorda che l'art. 26 della l.r. 19/2009 prevede il rilascio del parere dell'Ente di gestione solo per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti; si segnala inoltre che l'istituto dell'autorizzazione è da evitare, in assenza di specifica norma di legge che lo preveda.

Per tutte quelle attività in cui è prevista una modifica sostanziale dell'uso del suolo mediante movimentazione e riprofilatura del terreno ed eradicazione di specie esotiche ed invasive (si tratta principalmente di nuova realizzazione, reimpianto e ampliamento di vigneti così come previsto agli artt. 19 e 20 delle NTA), si ritiene che dovranno essere specificate le modalità di intervento che si

intendono attuare in quanto il riferimento nelle NTA all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica risulta troppo generico. Inoltre si ritiene necessario specificare le modalità di gestione/lotta e contenimento delle specie esotiche invasive che si intendono adottare (ad esempio l'utilizzo di prodotti chimici, l'attuazione di interventi selvicolturali o interventi meccanici di taglio ed eradicazione). Tutto ciò anche al fine di evitare che con le suddette attività si determini la diffusione di queste specie nelle aree circostanti la zona di intervento.

A questo riguardo si segnala che sul sito del Gruppo Regionale sulle specie esotiche vegetali sono riportate le modalità di gestione/lotta alle principali specie esotiche presenti in Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm).

Inoltre, tutte le operazioni che comportano movimentazione di suolo e per cui si prevedono operazioni di reinterro dovranno prevederne l'asportazione, l'accantonamento ed il riposizionamento rispettando la stratigrafia degli orizzonti pedologici, al fine di contenere l'alterazione del disturbo su questa componente e permettere la resilienza della sua funzione ecosistemica nel minor tempo possibile. A titolo di esempio, prendendo spunto dall'art. 13 delle NTA, *"Per le Rc sono previsti interventi volti a restaurare e reintegrare l'ambiente dalle alterazioni, attraverso riporti di terreno, iniziative di semina e piantumazioni; è inoltre possibile l'eventuale recupero e restauro dei manufatti edilizi esistenti ed il loro riuso per l'archeologia industriale e fruizione turistiche e sociale dei luoghi"*, al fine di contenere l'impatto sulla biodiversità si suggerisce, come per altro già previsto per altre azioni delle NTA, di utilizzare riporti di terreno locale e di ricorrere all'immediata estirpazione e distruzione di specie vegetali alloctone eventualmente insediate.

Si sottolinea l'importanza di giungere alla definizione di una disciplina facilmente applicabile da parte dei Comuni e che non dia adito, per quanto possibile, a difficoltà interpretative, eliminando altresì i contrasti tra le NTA e la l.r. 19/2009.

Si riportano di seguito alcune osservazioni in merito ad alcuni articoli delle NTA, che potranno essere utilizzate quale riferimento ai fini dell'aggiornamento ed adeguamento complessivo del testo normativo, rimandando alla fase di esame presso le Commissioni regionali le osservazioni relative agli aspetti urbanistico-edilizi e di tutela architettonica e paesaggistica, comprese le osservazioni espresse dalla Provincia di Vercelli.

Art. 1 (Norme vincolistiche)

Considerato che la norma contiene riferimenti a norme abrogate da tempo, quali la legge istitutiva del Parco naturale del Monte Fenera, e di conseguenza l'elenco dei divieti ivi riportato, è necessaria la sua completa revisione sulla base degli aggiornamenti normativi sopraggiunti in materia di aree protette.

Art. 2 (Azzonamento)

Si ritiene che per la *"Zona A di salvaguardia"* e la *"Zona SA di Salvaguardia ambientale"* sia preferibile utilizzare una diversa denominazione, anche perché la l.r. 19/2009 definisce *"Zona naturale di salvaguardia"* una tipologia di tutela differenziata rispetto alle aree protette propriamente dette e pertanto si potrebbe generare confusione. Analogamente è bene non utilizzare la denominazione *"pre-Parco"*, in quanto tutta l'area protetta è classificata Parco naturale e non vi sono zone di pre-Parco.

Art. 3 (Zone di salvaguardia)

In generale risultano piuttosto confuse la disciplina relativa agli edifici agricoli e quella relativa agli edifici residenziali.

Il comma 1 *"Tutti i progetti..."* è in contrasto con quanto previsto dalla l.r. 19/2009 ed appesantisce molto le procedure: ai sensi dell'art. 26 del Testo unico, con Piano d'Area approvato è previsto il parere dell'Ente di gestione solo per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti.

Al comma 2 le parole “*E’ comunque vietato ogni tipo di nuova costruzione...*” sono in contrasto con quanto previsto al comma 10, dove si prevedono nuove autorimesse.

Al comma 3 “*Sono consentiti ampliamenti...*” occorre chiarire meglio la disciplina per le nuove costruzioni e gli ampliamenti a destinazione agricola in relazione alla localizzazione dei terreni dell’azienda.

Al comma 4 “*Il cambio di destinazione d’uso...*” si propone, per maggiore chiarezza, di coordinare il testo con quello del comma 9 “*Sui fabbricati esistenti...*”.

Al comma 5 “*I progetti...*” non pare opportuno sottoporre un Piano di Sviluppo Aziendale alla Commissione regionale (inoltre l’art. 8 della l.r. 20/89 è stato abrogato dalla l.r. 3/2013 – vedi art. 91bis della l.r. 56/77 e s.m.i.); occorre chiarire inoltre quali sono i soggetti firmatari della convenzione.

Al comma 7 “*Sui fabbricati esistenti...*” occorre chiarire cosa si intende per ristrutturazione edilizia di tipo “A” (tale categoria non è contemplata dal DPR 380/2001). Per quanto riguarda gli ampliamenti occorre chiarire se, nel caso di fabbricati di piccole dimensioni (in cui il 30% determinerebbe un volume di ampliamento inferiore a 75 mc), sono consentiti comunque 75 mc.; pare inoltre opportuno fissare un limite massimo di ampliamento nel caso di fabbricati di grandi dimensioni.

Il comma 10 “*La costruzione di nuovi fabbricati destinati ad autorimesse o a locali tecnici...*” dovrebbe essere riscritto tenendo conto dei seguenti aspetti:

- non è chiaro in quali casi i nuovi fabbricati devono essere interrati su tre lati ed in quali possono essere fuori terra;
- chiarire meglio quali requisiti devono avere i fabbricati nel caso in cui siano interrati e nel caso in cui siano fuori terra;
- sostituire la definizione “*quota zero*” con altra più comprensibile;
- eliminare le norme tecniche superflue o non di competenza (intercapedine, vespaio, requisiti di sicurezza...);

Al comma 12 “*E’ prescritto un portone in legno...*” occorre distinguere le indicazioni per i locali interrati da quelle per i locali fuori terra.

Art. 13 (Aree di recupero ambientale)

Si ricorda che, per quanto riguarda le attività estrattive, le indicazioni relative al recupero delle cave dismesse dovranno essere coerenti rispetto alle Norme di Indirizzo specificate al Vol. 3 del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE), III stralcio, pubblicato sul sito web regionale all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/industria/cave/dpae_3.htm

Art. 17 (Ecomusei)

L’articolo risulta superfluo in quanto le norme di tutela sui fabbricati possono essere inserite nei relativi articoli e le norme per la fruizione della viabilità possono essere inserite nel Regolamento dell’Area protetta. Si richiede pertanto lo stralcio dell’articolo.

Art. 19 (Attività agricole e zootecniche)

In generale andrebbero soppresse le locuzioni troppo indefinite, poiché potrebbero essere soggette a possibili contestazioni, come ad esempio al comma 11 dove si legge: “...in base alla posizione, esposizione, pendenza del terreno, attività agricola e quant’altro”.

Ai fini della tutela ambientale, le attività agricole e zootecniche sono ammesse nel rispetto della normativa vigente. In particolare l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari, sono soggette alla disciplina del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n° 10/R.

Per quanto attiene l'utilizzo dei prodotti fitosanitari si rende necessario il richiamo al D.lgs. 150/2012 che da attuazione alla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo dei pesticidi, nonché al Piano d'Azione Nazionale di cui al decreto 22 gennaio 2014, che prevede interventi specifici per la tutela della biodiversità.

Inoltre, è necessario dare atto alle seguenti indicazioni:

- riguardo alla possibilità di riconvertire terreni ex coltivi occupati da bosco d'invasione in vigneto, frutteto o in altra coltivazione agricola, si ritiene opportuno integrare la norma prevedendo modalità di intervento ammissibili che escludano tecniche dannose per il suolo e la falda o, in alternativa, precisare gli interventi da assoggettare a Valutazione di incidenza fino all'adozione di misure di conservazione sitospecifiche (con riferimento alla tutela dell'area quale Sito di importanza comunitaria) o fino all'approvazione di una disciplina nel Regolamento del Parco.
- nel capoverso relativo all'insediamento di imprese agricole, si richiede un chiarimento circa la dicitura "*di tipo "civile"*", specificando se la norma a cui si intende fare riferimento è l'articolo 2135 del Codice Civile, che definisce la figura dell'imprenditore agricolo. E' necessario modificare il riferimento normativo, sostituendo la Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento – Ministero dei Lavori Pubblici, 8 maggio 1980, pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 1980, n° 130 con il d.lgs. 152/2006 art. 101 comma 7 lettera b).
In più punti è altresì riportata la dicitura "*purché non inquinanti*", senza fare però riferimento a parametri o indicatori specifici per poter valutare la congruità della richiesta di insediamento; tale espressione rende questa parte dell'articolo inefficace ed inattuabile. Si osserva inoltre che, nel loro operato, le aziende agricole non possono prescindere dalle norme di natura ambientale e sanitaria vigenti. Si suggerisce di eliminare la dicitura "*purché non inquinanti*".
Ai fini della tutela ambientale, le attività agricole e zootecniche sono ammesse nel rispetto della normativa vigente. In particolare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari, sono soggette alla disciplina del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.
Per quanto attiene l'utilizzo dei prodotti fitosanitari si rende necessario il richiamo al d.lgs. 150/2012 che dà attuazione alla direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo dei pesticidi, nonché al Piano d'Azione Nazionale di cui al decreto 22 gennaio 2014, che prevede interventi specifici per la tutela della biodiversità.
- la norma prevede, inoltre, "*per quanto attiene le aree a coltivazione viticola è ammessa la sostituzione del vigneto con altre colture agrarie purché compatibili con il Parco*", senza però specificare i criteri per poter valutare tale compatibilità;
- la norma in cui si prevede la possibilità di sostituire il vigneto con altre colture agrarie "*purché compatibili*", appare troppo indefinita se non si specifica quali siano le colture "*compatibili*" e tenuto conto che alcune specie coltivabili sono esotiche.

Art. 22 (Infrastrutture viarie e parcheggi)

La norma non stabilisce le tipologie di pavimentazione adeguate per le diverse categorie di strada che, invece, andrebbero specificate.

Art. 23 (Altre infrastrutture)

Per quanto riguarda l'art. 23 delle NTA "Altre infrastrutture", si evidenzia che alcuni vincoli previsti per le opere infrastrutturali esistenti e di nuova previsione, in particolare l'interramento e l'utilizzo di sostegni in legno, non sono applicabili alle infrastrutture di rete elettrica in alta e altissima tensione tipiche della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) gestita da Terna Rete Italia.

Infatti, le indicazioni fornite genericamente in materia di linee elettriche non si addicono né alla fattispecie di infrastruttura in argomento, né al caso specifico del territorio in questione costituito dalle aree acclivi dei versanti del monte Fenara, dove l'interramento di una linea in alta tensione (che richiede uno scavo profondità 1,5 m e larghezza 1 m) risulterebbe costituire soluzione più impattante di quella aerea opportunamente mitigata (dissuasori avifauna, pali monostelo, ecc...).

Nello specifico, l'area del Parco è già attraversata da una linea a 132 kV della RTN (la linea "Borgomanero Nord-Bornate") per la quale in futuro sarà necessaria la ricostruzione. A tal fine, nell'ambito della procedura di VAS relativa al Piano di Sviluppo 2006 di Terna (DGR 19-5515 del 19 marzo 2007), era stata proposta come preferibile la soluzione di ricostruzione aerea lungo il tracciato esistente, scartando l'ipotesi localizzativa avanzata dal proponente tesa ad aggirare a nord il Monte Fenera.

Considerate tali criticità e valutate le precedenti valutazioni relative alle linee elettriche esistenti, si ritiene necessaria la revisione dell'art. 23 delle NTA al fine di consentire l'eventuale rifacimento dell'elettrodotto in coerenza anche con le risultanze istruttorie emerse nell'ambito della procedura di VAS relativa al Piano di Sviluppo 2006 di Terna.

Si ritiene altresì opportuno che le tavole di Piano siano integrate con l'indicazione del corridoio rappresentato dalla suddetta linea elettrica.

In riferimento all'azione "Illuminazione pubblica con lampioni con caratteristiche simili a quelli di antico stampo", il riconosciuto impatto negativo sulla fauna deve essere mitigato mediante l'adozione di soluzioni tecniche adeguate, come ad esempio la non dispersione del fascio luminoso e l'utilizzo dell'impianto in situazioni, ovvero fasce orarie e periodi dell'anno, di comprovata e reale necessità. Pertanto nella scelta dei corpi illuminanti nei nuclei frazionali non dovrebbero essere basati solo su criteri estetici, ma anche sulla base dello spettro di emissione e della dispersione luminosa, in modo da ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e il disturbo arrecato ad alcune specie animali presenti nell'area.

Art. 27 (Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio)

Si ritiene ammissibile che alcune norme abbiano carattere di indirizzo e non valore prescrittivo come ad es. l'uso dell'acciottolato o del selciato nella viabilità residenziale dei centri urbani (art. 27 – Viabilità residenziale) che è ammesso "di norma"; in altre disposizioni, invece, si ritiene necessario non lasciare eccessivi margini interpretativi, come ad es. nel caso della norma sul verde privato (art. 27 – Verde privato) dove l'uso di essenze esotiche appare disciplinato in modo contraddittorio.

Art. 29 (Norme finali)

Risulta necessario prevedere l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza per gli interventi suscettibili di incidere in modo significativo sugli habitat e le specie tutelati dal SIC.

7. VALUTAZIONE D'INCIDENZA

La relazione di incidenza analizza le specie e gli habitat presenti sul territorio con riferimento alle tipologie ed alle priorità di conservazione fissate dalle Direttive comunitarie; per gli habitat individuati è presente una cartografia il cui dettaglio si può ritenere accettabile a livello di piano, ma insufficiente per valutare nel merito singoli interventi: il dato conoscitivo degli habitat dovrà pertanto essere approfondito in fase di progettazione di opere e lavori.

Per quanto riguarda i possibili impatti sulle specie e sugli habitat naturali tutelati dalle Direttive comunitarie, la relazione di incidenza della variante di Piano analizza le azioni a potenziale impatto significativo e quelle a potenziale impatto non significativo.

Si ritiene opportuno che per quelle relative al primo caso (azioni a impatto significativo), le condizioni e le prescrizioni relative alle mitigazioni siano correlate alle norme di attuazione, inserendo nell'articolato normativo una norma generale che richiami espressamente sia le suddette prescrizioni, sia le Misure di conservazione approvate con deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 per tutto il territorio piemontese.

A titolo esemplificativo, la realizzazione degli interventi infrastrutturali (quali parcheggi, aree di sosta, allargamento di piste forestali ecc.) ammessi dalle norme di attuazione dovranno tenere conto, in fase progettuale, della limitazione riguardante i periodi di nidificazione dell'avifauna; nel caso di reimpianti di colture viticole o frutticole su terreni ex coltivi occupati da bosco di invasione

dovrà essere accertato che l'area oggetto d'intervento non riguardi habitat in Direttiva così come cartografati nella relazione di incidenza; i corpi illuminanti della viabilità e delle borgate dovranno essere scelti non solo sulla base di criteri estetici (come prevede la norma del Piano) ma anche sulla base dello spettro di emissione e della dispersione luminosa, in modo da ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e il disturbo arrecato ad alcune specie animali presenti nell'area.

Ciò premesso, si ritiene che la Variante al Piano d'Area in oggetto, a condizione che siano apportate le integrazioni, gli aggiornamenti e le modifiche sopra indicati, sia da ritenersi compatibile con i vincoli relativi alle aree protette regionali e con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali dei Siti Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009.

8. MONITORAGGIO AMBIENTALE

La Valutazione ambientale Strategica prevede che vengano valutati gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi sul contesto ambientale, attraverso un apposito programma di monitoraggio. Si sottolinea innanzitutto che il documento inerente il Programma di monitoraggio deve costituire un documento a sé stante in quanto deve essere pubblicabile autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio, infatti, devono essere rese pubbliche nelle successive fasi del processo di VAS, anche attraverso la pubblicazione, insieme al piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

E' necessario misurare, contemporaneamente e con pochi indicatori specifici, l'attuazione del piano ed i suoi effetti per evidenziarne le correlazioni e procedere alle eventuali modifiche della strategia e degli interventi descritti in caso si manifestino effetti non previsti o non sufficientemente positivi rispetto a quanto preventivato.

Pertanto si richiede di organizzare la proposta di Piano di Monitoraggio formulata al Capitolo 6 delle Integrazioni al documento di VAS, dando atto alle seguenti indicazioni:

- dovranno essere opportunamente distinti indicatori prestazionali (per il raggiungimento degli obiettivi), di attuazione (per l'esecuzione delle azioni) e di impatto (sull'entità degli impatti generati);
- di ogni indicatore dovrà essere esplicitata l'unità di misura;
- la periodicità del monitoraggio dovrebbe essere adeguata alla tipologia degli indicatori;
- l'indicatore dovrebbe potersi confrontare con un target di riferimento per verificare il livello di attuazione o il rispetto di una soglia limite.

Per quanto riguarda gli indicatori specifici, al fine di poter monitorare in maniera univoca in ambito regionale il consumo di suolo dovuto alle diverse tipologie di trasformazione del territorio, nel caso in cui l'attuazione delle azioni di piano comporti il consumo di suolo libero, si richiede di utilizzare gli indici individuati nella pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (Regione Piemonte, 2012), scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>.

Tra gli indicatori si suggerisce di monitorare come le trasformazioni del bosco d'invasione in vigneto, frutteto o coltivazione di piccoli frutti si rifletteranno sulla componente biodiversità, sia sulla comunità animale, in quanto tali ambienti seminaturali possono rappresentare una fonte di arricchimento del territorio per uccelli e micromammiferi, che sulla componente vegetazionale con particolare riferimento al monitoraggio dell'eventuale presenza di specie esotiche.

Dovranno inoltre essere definiti uno o più indicatori finalizzati al monitoraggio delle azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione delle aree agricole e dell'agricoltura tradizionale, attraverso il recupero dei vigneti e dei frutteti abbandonati.

Si evidenzia infine che ai fini del monitoraggio del piano possono essere un utile riferimento gli indicatori individuati per il monitoraggio del Ptr e per il Ppr; a proposito di quest'ultimo si evidenzia che nel processo di revisione del Ppr è stato predisposto un elaborato specifico "Piano di

monitoraggio” contenente un set di indicatori associati agli obiettivi del Piano e finalizzati a verificarne il grado di raggiungimento, in particolare in relazione alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesaggistico-ambientali.

9. CONCLUSIONI

Sulla base dell’analisi della documentazione e degli approfondimenti istruttori effettuati, si formulano le seguenti indicazioni conclusive che dovranno essere utilizzate per la redazione definitiva del piano.

1. Relativamente all’analisi di coerenza esterna, è necessario aggiornare l’analisi rispetto agli attuali strumenti di pianificazione in particolare:
 - Piano Territoriale Regionale (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011);
 - Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 Agosto 2009);
2. Si richiede di integrare le NTA recependo tutte le misure di mitigazione individuate al fine di garantirne l’effettiva attuazione.
3. E’ necessario che la Relazione illustrativa di VAS e il Piano siano organizzati in modo tale da comprendere al meglio tutte le informazioni utili per lo sviluppo e l’applicazione delle azioni volte al raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione delle aree agricole e dell’agricoltura tradizionale.
4. In merito alla gestione del patrimonio forestale, si richiede di correggere le incongruenze cartografiche relative alle superfici boscate, verificando altresì la coerenza delle destinazioni d’uso con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Assestamento Forestale, integrando gli elementi conoscitivi vegetazionali ed adottando cartografie tematiche a scala adeguata.
5. Relativamente alla tematica paesaggio, considerato che alcune delle azioni previste comportare ricadute a carico del contesto paesaggistico in quanto connesse ad interventi puntuali, si raccomanda la verifica della coerenza delle azioni proposte rispetto alle norme di attuazione del Ppr.
6. Per quanto riguarda nello specifico le NTA è necessario dare atto alle indicazioni e osservazioni riportate al cap. 6 della presente relazione. A livello generale è necessario comunque tenere conto delle seguenti considerazioni:
 - è necessario correggere ogni errato riferimento a norme non più vigenti e dare una numerazione progressiva ai commi di ogni articolo al fine di agevolarne la lettura;
 - si ritiene opportuno che, qualora le norme facciano riferimento ad aree specifiche, sia richiamata anche la corrispondente cartografia;
 - è necessario limitare, per quanto possibile, la previsione di pareri preventivi da parte dell’Ente di gestione, onde evitare appesantimenti procedurali non necessari; si ricorda che l’art. 26 della l.r. 19/2009 prevede il rilascio del parere dell’Ente di gestione solo per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti; si segnala inoltre che l’istituto dell’autorizzazione è da evitare, in assenza di specifica norma di legge che la preveda;
 - dovranno essere specificate nelle NTA le modalità di intervento che si intendono attuare e le modalità di gestione/lotta e contenimento delle specie esotiche invasive che si intendono adottare per tutte quelle attività in cui è prevista una modifica sostanziale dell’uso del suolo mediante movimentazione e riprofilatura del terreno ed eradicazione di specie esotiche ed invasive;
 - tutte le operazioni che comportano movimentazione di suolo e per cui si prevedono operazioni di reinterro dovranno prevedere l’asportazione, l’accantonamento ed il riposizionamento rispettando la stratigrafia degli orizzonti pedologici, al fine di contenere l’alterazione del disturbo su questa componente e permettere la resilienza della sua funzione ecosistemica nel minor tempo possibile.

7. Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza dovranno essere recepite le indicazioni riportate al cap. 7 della presente relazione.
8. Relativamente al piano di monitoraggio ambientale si forniscono specifiche indicazioni:
- il piano di monitoraggio deve costituire un allegato a sé stante dei documenti di piano, nel quale gli indicatori sono direttamente correlati alle azioni ed agli obiettivi del piano in modo da consentire di tenere sotto controllo gli effetti ambientali previsti e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - il piano di monitoraggio deve essere strutturato secondo le indicazioni riportate al cap. 8 della presente relazione;
 - nel caso in cui l'attuazione delle azioni di piano comporti consumo di suolo libero, si richiede di individuare indicatori specifici sulla base della pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (Regione Piemonte, 2012), scaricabile dal sito web: <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>;
 - è necessario definire uno o più indicatori finalizzati al monitoraggio delle azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo relativo alla valorizzazione delle aree agricole e dell'agricoltura tradizionale, attraverso il recupero dei vigneti e frutteti abbandonati;
 - si suggerisce di definire un indicatore finalizzato a monitorare gli effetti delle trasformazioni del bosco d'invasione in vigneto, frutteto o coltivazione di piccoli frutti sulla biodiversità, sia animale, in quanto tali ambienti seminaturali possono rappresentare una fonte di arricchimento del territorio per uccelli e micromammiferi, sia vegetale con particolare riferimento al monitoraggio dell'eventuale presenza di specie esotiche;
 - si evidenzia l'opportunità di far riferimento agli indicatori individuati per il monitoraggio del Ptr e per il Ppr, in particolare in relazione alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesaggistico-ambientali.

Si evidenzia che in sede di predisposizione della versione definitiva del piano deve essere dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nella presente relazione.

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni:

Ambiente, Tutela e Governo del Territorio; Agricoltura; Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica; Competitività del sistema regionale.